



COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE
(Piacenza)

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI IL
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'**

ORDINANZA N. 000043

Data: 14.11.2020

PROTOCOLLO N. 10999

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti normativi nazionali emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. in data 03/11/2020;

VISTE le Ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna, da ultimo n. 216 in data 12.11.2020;

VISTI gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs 114/1998 ed in particolare l'art. 28;

VISTA la legge regionale n. 12/199 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25.07.1999 e s.m.i., in materia di commercio su aree pubbliche;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216/2020, in particolare al punto a4, per quanto qui rileva, si dispone "è fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche"

approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.”

DATO ATTO che in Comune di Borgonovo Val Tidone è istituito il mercato settimanale che si tiene nella giornata di Lunedì , in orario antimeridiano e nell’area pubblica di Piazza Garibaldi e controviale Marconi del Capoluogo ;

RITENUTO di garantire alla popolazione residente la possibilità di approvvigionamento alimentare non alimentare con minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza;

VISTO l’art. 50 del TUEELL ;

ORDINA

DA LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2020 E FINO AL 3 DICEMBRE 2020

1. L’area mercatale sarà perimetrata a mezzo transenne omologate, come da planimetria allegata al presente atto, delimitando l’area di mercato in modo da lasciare libero il passaggio pedonale.
2. Per soddisfare l’obbligo di perimetrazione, taluni posteggi mercato saranno riposizionati in modo da rientrare tutti nell’area delimitata dalla planimetria allegata, mentre parte dei posteggi liberi da assegnare con spunta saranno allocati nell’area pubblica denominata “Foro Boario” adiacente alla Piazza Garibaldi
3. Sarà possibile accedere all’area mercatale unicamente attraverso il varco di entrata posizionato all’intersezione tra Piazza Garibaldi e Via Roma, come evidenziato nella planimetria allegata
4. Sarà possibile uscire dall’area mercatale unicamente attraverso il varco di uscita posizionato all’intersezione tra Piazza Garibaldi e Via Roma, come evidenziato nella planimetria allegata
5. La clientela potrà entrare nell’area per effettuare i propri acquisti e poi uscire senza indugio. Allo scopo, saranno predisposti ai varchi appositi avvisi.
6. E’ vietato ai clienti di spostare le transenne o scavalcarle, fermo restando che ingresso e uscita sono regolati attraverso i varchi all’uopo predisposti.
7. L’ingresso del pubblico sarà regolamentato a cura del Comune, anche attraverso personale privato, in modo tale da non consentire assembramenti interni all’area di mercato, disponendo lo sbarramento degli ingressi nel momento in cui sia rilevata presenza non conforme al protocollo per lo svolgimento del mercato. Le persone eventualmente in attesa saranno invitate a mantenere il distanziamento.
8. La sorveglianza interna all’area mercatale sarà garantita dalle Forze di Polizia.
9. L’attività di vendita potrà avvenire solo frontalmente in quanto gli operatori di mercato dovranno delimitare con dei nastri bianco/rosso o con altro sistema invalicabile il passaggio tra un banco e l’altro in modo da evitare il passaggio delle persone tra 2 banchi.
10. In caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce in autonomia.
11. Le cabine di prova dovranno essere pulite e disinfettate quotidianamente e più volte al giorno in caso di utilizzo.
12. Per quanto implicito, si prescrive da parte degli operatori mercatali il totale rispetto delle prescrizioni di igiene e sicurezza:

- a) dovrà essere assicurato il rispetto del “protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.:
- b) assicurarsi del regolare distanziamento tra le persone in attesa
- c) provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana dei banchi di vendita e delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato
- d) rispettare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- e) mettere a disposizione della clientela prodotti per la disinfezione delle mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento
- f) indossare sempre la mascherina
- g) invitare i clienti a non toccare la merce esposta senza aver adottate le dovute accortezze

13. E’ sospesa l’attività di vendita di beni usati

AVVISA

Il presente provvedimento ha valore di “piano” di cui alla lettera a4 dell’Ordinanza Regionale n. 216/2020

La presente ordinanza verrà notificata ai commercianti interessati, comunicata alle Associazioni di categoria e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 è sanzionata, anche penalmente, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, così come specificato dal D.L. n. 33/2020.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Emilia Romagna, sez. di Parma, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e/o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di cui sopra.

IL SINDACO
PIETRO MAZZOCCHI
f.to digitalmente